

TRIBUNALE PENALE

DI

ROMA

oooooooooooooooooooooooooooooooo

SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

UFFICIO 19°

Il Giudice per le Indagini Preliminari, dr. Alessandro Arturi,

letta l'istanza presentata dal P.M., in data 20.10.2015, di convalida del provvedimento emesso, ai sensi dell'art.6, comma 2, legge n.401/1989 e s.m., dal Questore di Roma, in data 13.10.2015, nei confronti di [REDACTED] a quest'ultimo notificato il 19.10.2015,

OSSERVA

La richiesta non merita accoglimento, non ravvisandosi i presupposti per la convalida del provvedimento indicato.

In data 13.10.2015, l'organo di pubblica sicurezza territorialmente competente emetteva, a carico di [REDACTED] un provvedimento di DASPO con il quale inibiva al prevenuto, per la durata di anni cinque, l'accesso ad impianti sportivi in occasione di competizioni calcistiche a livello nazionale ed internazionale.

Contestualmente, ai sensi del comma 2 dell'art.6 legge n.401/1989, imponeva al predetto, per la durata di cinque anni, l'obbligo di presentarsi presso l'ufficio di P.G. specificato nel dispositivo, in concomitanza con le partite disputate dalla squadra della A.S. ROMA, con duplice cadenza, quanto agli incontri casalinghi.

Con riferimento a tale ultima prescrizione, quale oggetto dello scrutinio valutativo rimesso a questa A.G., il Questore invocava la pretesa portata coercitiva della

richiamata disposizione, come modificata dal D.L. 22.08.2014, n.119, convertito dalla legge 17.10.2014, n.146.

Il quadro normativo, non sempre chiaro e lineare, risultante dalla combinazione del provvedimento legislativo d'urgenza e del successivo atto di conversione, veniva interpretato dall'autorità emittente sulla base della collocazione del periodo introdotto in sede di conversione all'interno della disposizione dell'art.2, comma 1) del D.L. n.119/2014 (lettera b.bis): *“nel caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente, la durata dello stesso può essere aumentata fino ad otto anni”*), dopo quello inserito dall'art.2, comma 1, lett.b) del provvedimento convertito (*“In caso di condotta di gruppo di cui al comma 1 (dell'art.6 L.n.401/1989; n.d.a.) la durata non può essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione.*

Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni”), con esiti e conseguenze alquanto irragionevoli e disarmonici rispetto ai principi costituzionali.

In piena adesione alle osservazioni esposte dalla difesa di [REDACTED] ritiene lo scrivente che l'automatica ed obbligata imposizione della prescrizione di cui al comma 2 dell'art.6, citato, si applichi al trasgressore che sia stato in passato destinatario di DASPO, soltanto nelle ipotesi di *“condotta di gruppo”*.

Sebbene l'azione delittuosa contestata al prevenuto, consistita nell'accensione di un fumogeno, oggetto della presupposta denuncia contemplata nell'inciso iniziale del comma 1 dell'art.6, non possa ascriversi ad un moto collettivo, bensì ad un'iniziativa affatto individuale, direttamente imputabile al prevenuto, con conseguente inapplicabilità in radice della disposizione citata al caso concreto, non possono sottacersi le forti riserve di legittimità che il tenore della norma alimenta sotto il profilo dello stridente contrasto con l'art.13 Cost., in ragione della sostanziale sottrazione al sindacato giurisdizionale del provvedimento impositivo dell'obbligo di



presentazione adottato dall'autorità di polizia, conseguente all'irrimediabile automatismo introdotto per i soggetti recidivi.

La segnalata irrilevanza della questione, per la definizione del caso in esame, esime lo scrivente dal sollevare una formale eccezione di incostituzionalità, posto che, con riguardo al trattamento punitivo irrogato ad [REDACTED] restano intatti gli ampi poteri valutativi del giudice riconosciuti dall'orientamento della S.C. oramai cristallizzatosi, a partire dalla pronuncia delle SS.UU. n.44273 del 27.10.2004.

Affermata, dunque, la pienezza del controllo di legalità, in quanto esteso anche al merito, deve segnalarsi ^{come} ~~che~~ la misura adottata dal Questore non sia confortata, sotto il profilo sostanziale e, di riflesso, del percorso motivazionale, dalla ricorrenza dei presupposti imprescindibili di pericolosità del soggetto prevenuto.

Una ricostruzione obiettiva degli elementi fattuali ricavabili dalle relazioni di P.G. non consente di riscontrare, nel più generale contesto ambientale nel quale le singole azioni delittuose sono maturate, i motivi di allarme enfatizzati nel provvedimento sanzionatorio e quelle connotazioni di marcata pericolosità per l'ordine pubblico, ingiustamente addebitate ad una pur estemporanea manifestazione di protesta, che, al di là di un corale e chiassoso atteggiamento oppositivo, non risulta essere mai trasmodata in iniziative potenzialmente lesive per l'incolumità dei presenti, fatta eccezione per il temporaneo fastidio prodotto dalle emissioni di fumo.

Invero, il nutrito gruppo di tifosi romanisti si è limitato a non accedere all'interno dello stadio ed a stazionare nelle aree esterne per tutta la durata dell'incontro del 20.09.2015, allo scopo di esprimere simbolicamente la propria posizione critica avverso un pacchetto di misure preventive che, comportando la creazione di barriere all'interno dello spazio da sempre, unitariamente e tradizionalmente, condiviso dalle frange più appassionate dei sostenitori capitolini, è avvertito, non soltanto dai c.d. ambienti ultras, ma anche da consistenti settori della società civile, come pesantemente discriminatorio ed immotivatamente punitivo, specie nei confronti degli spettatori che si sono premuniti, affrontando la relativa spesa, dell'abbonamento



annuale per assistere alle partite casalinghe dalle postazioni destinate ad essere materialmente soppresse all'esito della realizzazione delle strutture divisorie.

La dimostrazione inscenata dal gruppo di supporter romanisti il giorno 20.09.2015 trova un preciso antecedente nelle indicate determinazioni dell'autorità amministrativa e, al di là di pregiudiziali criminalizzazioni, in assenza di azioni materiali produttive di un più diffuso pericolo o di specifici attacchi portati contro agenti di P.G. e privati cittadini, o, ancora, della deliberata produzione di danni ad impianti e strutture pubbliche, sottende l'espressione di un legittimo dissenso avverso le pretese "*misure di sicurezza*" interne allo stadio, sussumibile all'interno del perimetro costituzionale specificamente afferente alla libertà di opinione e di manifestazione del pensiero.

Ebbene, sembra a questo giudice che gli accenti censori esplicitati nelle informative di P.G. e nel conseguenziale provvedimento del questore si appuntino, neanche troppo larvatamente, non tanto sulle modalità concrete di svolgimento della protesta, siccome eversive dei valori di legalità e di pacifica convivenza, quanto sulla esistenza stessa di posizioni di dissenso apertamente manifestate da una parte della tifoseria, con l'appoggio ed il conforto, peraltro, di vasti settori dell'opinione pubblica e degli organi di informazione e ritenute in sé e per sé meritevoli di severa repressione, in specie per la dimostrata capacità di "*contagio*" registrata nel pur breve periodo trascorso dalla pubblicizzazione delle trasformazioni strutturali di imminente realizzazione.

Decantata, dunque, dalle illustrate premesse ideologiche, la rappresentazione oggettiva del contesto generale nel quale appaiono inserite le condotte individuali di [REDACTED] non presenta affatto estremi di gravità tali da fondare una valutazione talmente allarmante della personalità del giovane prevenuto, da giustificare l'asprezza della misura di prevenzione concretamente adottata e, prima ancora, la determinazione stessa dell'autorità di polizia di applicarla.



Conclusivamente, lo scrivente ritiene di non convalidare il provvedimento emesso dal questore di Roma, in data 13.10.2015, nella parte in cui dispone a carico di [REDACTED] l'obbligo di cui all'art.6, comma 2, l.n. 401/1989.

Depositato in Cancelleria
Roma, il 22/10/2015



IL CANCELLIERE
Elio TABBI



A. GIUDICE
Alessandro Arturi